

INCARICO DI DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE

L'assetto organizzativo aziendale attualmente prevede l'articolazione del dipartimento di prevenzione in quattro aree.

Più di un lustro è trascorso dalla "prima applicazione", deliberata con atto n°1878 del 01/07/02, con il quale, su proposta, non del direttore del dipartimento di prevenzione, ma del direttore sanitario, è stato conferito l'incarico di responsabile dell'area dipartimentale di:

- Sanità Pubblica al dr....;
- Sicurezza e Igiene del Lavoro al dr.. (in pensione);
- Sanità Pubblica Veterinaria al dr....,

“ a titolo provvisorio e fino all'attivazione del Comitato di dipartimento”.

Non vi è cenno al valore economico assegnato nell'ambito della graduazione degli incarichi.

Suscita meraviglia l'**assenza** sia delle *motivazioni* che dovrebbero sostanziare i requisiti di trasparenza e di legittimità dell'atto deliberativo e sia dei *criteri* per la valutazione comparativa fra i dirigenti di struttura complessa, (motivazioni e criteri) ex lege di sostegno alla proposta della direzione sanitaria.

L'attivazione del comitato del dipartimento alle calende greche e soprattutto il ricorso alla titolarità della provvisorietà ne hanno garantito l'**inamovibilità**, sine die, per niente influenzata dal contesto politico locale.

Non dovrebbe sfuggire a persona con fior d'ingegno la differenza tra gli incarichi finora esaminati, entrambi di direzione di macrostruttura, ossia comprendenti più strutture complesse.

E' illuminante e coinvolgente la lettura dell'art.17-bis del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. riferito all'organizzazione dipartimentale, quale modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie:

Il direttore di dipartimento (nella fattispecie di area dipartimentale) è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

Il confronto tra i due articoli (art.7-quater e 17-bis) fa emergere la sostanziale differenza nelle responsabilità attribuite al direttore del dipartimento di prevenzione da una parte e ai direttori dei "dipartimenti aziendali" e di area organizzativa-funzionale dall'altra.

Di conseguenza l'attribuzione anche della responsabilità professionale limita necessariamente la scelta ai dirigenti dell'azienda con incarico di direzione di una delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

A tale interpretazione si accorda pure il comma 9 dell'art.39 del CCNL 98/01 della dirigenza medica e veterinaria, tenendo presente che l'area funzionale-organizzativa è da configurarsi come struttura complessa di coordinamento, nell'ambito dell'autonomia prevista dal citato art.7-quater.

La modalità, poi, di scelta/esclusione, non a domanda, ma in base o all'esame dei curricula degli aventi diritto e/o alla rosa di nomi proposta dal comitato di dipartimento, rientra nelle procedure di selezione e di valutazione.

15/07/2008

Giovanni Morra